

Patrimonio Culturale

FRIULIVENEZIA GIULIA

Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC
Sede legale: Via Diaz, 5, 34170 GORIZIA – P.IVA 01175730314
erpac@certregione.fvg.it – tel. + 39 0481 385227 - fax + 39 0481 386336

Decreto nr. 738 Del 30/06/2020

Servizio affari generali e formazione

OGGETTO: Affidamento diretto della concessione di servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il cd. "Bar Museo" di Borgo Castello a Gorizia. CIG n. ZF22D4A90C

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- la L.R. 2/2016 istitutiva dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – ERPAC;
- la Legge regionale 8 agosto 2007, n.21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale";
- la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli enti regionali, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 637 dd 22 aprile 2016, da cui risulta anche l'assetto organizzativo e funzionale dell'ERPAC, aggiornata con deliberazione n. 1363 dd 23 luglio 2018 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale 16 novembre 2018, n. 2118, per cui dal 1° febbraio 2019 l'ERPAC FVG è così articolato:
 - Direzione generale, con sede in Gorizia e sede operativa a Trieste;
 - Servizio affari generali e formazione, con sede in Gorizia;
 - Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio, con sede presso Villa Manin di Passariano;
 - Servizio ricerca, musei e archivi storici, con sede in Gorizia;
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 maggio 2019, n. 777, con la quale è stato disposto – ai sensi dell'art.25 del Regolamento di Organizzazione dell'Amministrazione e degli Enti Regionali emanato con DPREG 277/2004 – il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - ERPAC, in capo all'avv. Anna LIMPIDO, a decorrere dal 3 giugno 2019 e fino al 2 giugno 2022;
- il decreto del Direttore generale n. 1315 dd. 4/12/2019, avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020–2022. Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022. Bilancio finanziario gestionale 2020 – Adozione", esecutivo ai sensi della L.R. 18/1996 in quanto approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2205 dd. 20 dicembre 2019;
- il decreto legislativo 18.4.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";

Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 1252 del 01.07.2016 e successivo decreto attuativo del Presidente della Regione n. 142 del 11.07.2016, l'Amministrazione regionale ha attribuito all'ERPAC la disponibilità del compendio immobiliare sito a Gorizia in Borgo Castello nn. 13, 15, 17, 19 - nel quale trovano collocazione i Musei di Storia e Arte, della Guerra e della Moda - per la sua valorizzazione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- una porzione di tale compendio immobiliare è sempre stata adibita all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale servizio a beneficio dei visitatori dei musei;

- con proprio decreto n. 658 dd. 12.06.2020, per le motivazioni ivi espresse e qui richiamate per relationem, si è stabilito di avviare il procedimento per l'affidamento in via sperimentale della concessione di servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il cd. "Bar Museo", previo esperimento di un'indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare un operatore economico interessato;
- l'avviso è stato pubblicato per dieci giorni sul sito istituzionale dell'ERPAC nella sezione "Amministrazione Trasparente – Avvisi e bandi", oltre che tra le news del sito medesimo, e dello stesso è stato dato ampio risalto dalla stampa locale;
- entro il termine delle ore 13:00 del giorno 22 giugno previsto dall'avviso, sono pervenute tramite posta elettronica certificata n. 6 manifestazioni d'interesse e n. 1 fuori termine, tutte agli atti;
- in data 25 giugno c.a. si è svolta la seduta della Commissione interna per la valutazione delle proposte degli operatori economici interessati, come risulta dal verbale in atti;
- ai fini dell'affidamento le proposte sono state valutate sotto l'aspetto dell'illustrazione progettuale coerente con i fini istituzionali dell'ERPAC e valorizzante il contesto storico, culturale e urbano, delle esperienze pregresse, dell'eventuale miglioramento del valore del canone stimato;
- nella medesima seduta la Commissione ha ritenuto la società IFB SRLS, con sede legale in Borgo Castello n. 3, C.F. e P.IVA n. 01194560312 la più idonea e qualificata all'esercizio dell'attività in questione;

Ritenuto:

- di affidare alla società IFB SRLS, con sede legale in Borgo Castello n. 3, C.F. e P.IVA n. 01194560312, la concessione di servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il cd. "Bar Museo" di Borgo Castello a Gorizia, dalla data di stipula del contratto fino al 30 settembre 2021, salvo proroga tecnica per causa di forza maggiore ed esigenze ineludibili;
- di richiamare tutte le condizioni e clausole essenziali della concessione contenute nel proprio decreto n. 658 dd. 12/06/2020 e di approvare conseguentemente lo schema di contratto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e contestuale;
- di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dell'entrata, che verrà calcolata sulla base della data di effettiva immissione nel possesso del bene;
- di avviare i controlli di legge;

tutto ciò premesso, per le motivazioni espresse,

DECRETA

1. di affidare alla società IFB SRLS, con sede legale in Borgo Castello n. 3, C.F. e P.IVA n. 01194560312 la concessione di servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande presso il cd. "Bar Museo" di Borgo Castello a Gorizia;
2. di dare atto che la concessione viene assentita in via sperimentale dalla data di stipula del contratto fino al 30 settembre 2021 - salvo proroga tecnica per causa di forza maggiore ed esigenze ineludibili - per consentire la verifica dell'andamento e conseguentemente delle reali e concrete possibilità di gestione a medio/lungo termine;
3. di demandare a successivo provvedimento l'accertamento dell'entrata, che verrà calcolata sulla base della data di effettiva immissione nel possesso del bene;
4. di richiamare tutte le condizioni e le clausole essenziali ulteriori contenute nel proprio decreto n. 658 dd. 12/06/2020 e di approvare conseguentemente lo schema di contratto allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e contestuale;
5. di avviare i controlli di legge;
6. di dare comunicazione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, comma 5, e di procedere alle pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. lgs. 50/2016.

Il Direttore del Servizio
Anna Rita Limpido

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANNA RITA LIMPIDO

CODICE FISCALE: LMPNRT78T53L219S

DATA FIRMA: 30/06/2020 09:37:20

IMPRONTA: 243841409B3C1B629FE95596F9F4656957F36DA79EC3E28D56FC97BF73F48A2F
57F36DA79EC3E28D56FC97BF73F48A2FF60FDEB5FE663E682D09A6DAEAA710A3
F60FDEB5FE663E682D09A6DAEAA710A32402C821AC6D923F8CAECD357B4371F5
2402C821AC6D923F8CAECD357B4371F5D4EB670BCD1F1BB3174B61CEF9C37C48

**ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC**

Reg. n. _____/2020

**CONCESSIONE DI SERVIZI PER L'ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DEL BAR MUSEO
DI BORGO CASTELLO, GORIZIA**

L'anno 2020, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia – ERPAC in via Diaz n. 5, Gorizia;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta regionale n. 1252 del 01.07.2016 e successivo decreto attuativo del Presidente della Regione n. 142 del 11.07.2016, l'Amministrazione regionale ha attribuito all'ERPAC la disponibilità del compendio immobiliare sito a Gorizia in Borgo Castello nn. 13, 15, 17, 19 - nel quale trovano collocazione i Musei di Storia e Arte, della Guerra e della Moda - per la sua valorizzazione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali;
- una porzione di tale compendio immobiliare è adibita all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale servizio a beneficio dei visitatori dei musei;
- con decreto n. 658 dd. 12/06/2020 il Direttore del Servizio affari generali e formazione dell'ERPAC, ha disposto di avviare un procedimento per l'affidamento diretto in via sperimentale della concessione di servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e

bevande presso il cd. "Bar Museo", previa indagine esplorativa di mercato finalizzata ad individuare un operatore economico interessato alla concessione;

- sulla base dell'illustrazione progettuale presentata, ritenuta coerente con i fini istituzionali dell'ERPAC e valorizzante il contesto storico, culturale e urbano, con successivo decreto n. _____ dd.

_____ si è proceduto all'affidamento diretto del servizio appena citato alla ditta _____ C.F./P.IVA _____ con sede legale _____;

- per la procedura in oggetto si è provveduto a richiedere il CIG n. ZF22D4A90C;

tutto ciò premesso

la dott.ssa Anna Limpido, nata a _____ il _____, nella sua qualità di Direttore del Servizio affari generali e formazione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - ERPAC, la quale interviene e stipula, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L.R. 2/2016, in nome, per conto e nell'interesse dell'ERPAC, C.F. 01175730314;

CONCEDE

alla ditta _____, nella persona del legale rappresentante _____, nato a _____ il _____, con sede legale in _____, via _____, C.F./P.IVA.

_____ per brevità denominato "il concessionario", il quale, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettare la concessione di servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e

bevande di cui all'art. 68, comma 3, lett. g) della l.r. 29/2005, da esercitarsi esclusivamente presso l'immobile di cui in premessa, ai seguenti patti e condizioni.

Art. 1 – Oggetto e luogo della prestazione

La concessione oggetto del presente atto è costituita dallo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 68, comma 3, lett. g) della l.r. 29/2005, da esercitarsi presso il cd. "Bar Museo" sito in Borgo Castello, Gorizia, facente parte dell'immobile come di seguito contraddistinto:

DATI CATASTALI:

C.C .	Gorizia
F.M.	18
P.c.	635 – Ente urbano

DATI TAVOLARI:

C.C.	Gorizia
P.T.	677 – c.t. 1°
P.c.	635 – fabbricato e corte

DATIN.C.E.U.

Sezione B, foglio 18, p.c. 635, Sub. 3, Z.C.1, Cat B/6, classe U;

La superficie a disposizione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è così composta:

- locali al piano terra dell'immobile di mq 54,49, composti da n. 2 sale adibite a bar, disimpegno, servizi igienici;
- area pertinenziale esterna ad uso esclusivo di mq 135,30;
- locale dotato di lavabicchieri, bancone e macchina del ghiaccio;

I locali e le relative pertinenze, meglio descritti nella planimetria di cui all'allegato A del presente atto, costituente parte integrante della presente scrittura, sono vincolati all'esercizio dell'attività all'interno dell'immobile sopra menzionato e dunque non trasferibile ad altra sede.

Art. 2 - Durata

La presente concessione, assentita in via sperimentale per consentire la verifica delle future possibilità di gestione, avrà decorrenza dalla data di stipula del presente atto e sino al 30 settembre 2021, salvo proroga tecnica per causa di forza maggiore ed esigenze ineludibili.

L'apertura al pubblico dell'attività è prevista entro e non oltre gg. 60 (sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente atto.

Alla scadenza del termine il concessionario, senza pretesa alcuna, dovrà lasciare i locali liberi di sé, cose sue ed aventi causa, e riconsegnarli al concedente non oltre il periodo contrattuale, con consegna delle chiavi, previa verifica dello stato delle unità immobiliari, dei relativi impianti, degli arredi e delle attrezzature e dell'osservanza di ogni altra obbligazione contrattuale, fermo il risarcimento dei danni accertati oltre la normale usura.

Di un tanto farà fede verbale sottoscritto tra le parti all'atto della consegna.

Art. 3 – Canone

Il canone viene stabilito in Euro 237,12, al netto dell'IVA di legge, oltre ad Euro 101,00 per le spese per le utenze EGA (energia elettrica, riscaldamento, acqua), da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mensilità.

Il pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo.

Il mancato pagamento puntuale, per qualunque causa, anche di una sola mensilità comporterà la risoluzione “ipso iure” della presente concessione per fatto e colpa del concessionario, con riserva da parte dell'ERPAC di incamerare la fideiussione costituita a titolo di garanzia degli adempimenti contrattuali di cui al successivo art. 10.

Art. 4 – Spese EGA e ordinaria amministrazione

Sono interamente a carico del concessionario:

- le spese relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica ivi compresa quella per forza motrice, del gas, del riscaldamento, quantificate da parte del concedente forfettariamente in complessivi Euro 101,00 mensili;

- le spese di piccola ed ordinaria manutenzione dell'immobile, dei relativi scarichi e degli impianti tutti.

Il concedente potrà sostituirsi al concessionario per eventuali interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari nel corso del periodo di concessione, qualora non vi fosse provveduto tempestivamente, con addebito degli eventuali costi.

Art. 4 – Divieto di subconcessione

Il concessionario dovrà gestire personalmente l'attività oggetto del presente atto, con divieto assoluto di mutamento dell'attività, di subconcessione e di cessione anche parziale, anche a titolo gratuito, pena la revoca della presente concessione.

Art. 5 – Orari di esercizio

L'attività dell'esercizio deve rispettare le seguenti modalità/prescrizioni:

- apertura obbligatoria nelle giornate di apertura ordinaria del Museo dalle ore 09.00 alle ore 19.00 dal martedì alla domenica e nelle giornate di apertura straordinaria dello stesso, determinate di volta in volta dall'ERPAC in relazione alle attività del Museo stesso;
 - apertura facoltativa in altri giorni e orari;
 - rispetto dei limiti conformemente alle vigenti normative di legge e regolamentari in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dei vincoli derivanti dalla dichiarazione di interesse storico-artistico di cui al Codice dei beni culturali.
- Ogni grave e/o reiterata violazione di tali norme comporta la revoca della presente concessione.

Art. 6 – Obblighi ed adempimenti del concessionario

Il concessionario, in ragione della particolare natura dell'immobile e del tipo di servizio oggetto del presente atto, s'impegna ad esercitare l'attività sulla base della dichiarata capacità progettuale-imprenditoriale di effettuare una gestione che sia coerente con i fini istituzionali dell'ERPAC e che valorizzi il contesto storico, culturale e urbano in cui opera nel rispetto delle condizioni di cui a seguire.

Lo stesso si intende chiamato al rispetto della normativa vigente circa la regolamentazione delle attività ricreative in tema di misure di sicurezza anti-Covid e ad organizzare tavoli e sedute affinché sia garantito il distanziamento minimo necessario e il divieto assoluto di assembramento, presidiando anche l'esterno del locale, almeno finché la normativa ne preveda obbligo.

Il concessionario dichiara altresì di allineare la propria attività, obbligatoria e facoltativa, al contesto storico-abitativo in cui insiste il locale, rispettandone non solo la regolamentazione comunale vigente ma anche garantendone un rispetto ulteriore derivante dal contesto cittadino nonché dalla vicinanza ad un Museo storico.

Il concessionario si impegna inoltre a:

- osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dello stesso;

- manlevare e tenere indenne il concedente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti;

- provvedere, a propria cura e spese, all'acquisto dell'arredo, degli allestimenti interni delle attrezzature e di quanto altro necessario allo svolgimento dell'attività;

- provvedere all'approvvigionamento e al trasporto dei prodotti alimentari, con assunzione del rischio relativo alla loro conservazione e/o loro naturale deterioramento;

- provvedere alle pulizie dei locali, degli arredi, delle apparecchiature e di tutte le attrezzature, fisse e mobili, necessarie ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto oltre che

alla pulizia giornaliera, sanificazione e disinfestazione dei servizi

igienici;

- mantenere in perfette condizioni d'uso, mediante periodici interventi di manutenzione ordinaria locali concessi, impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio ecc.), attrezzature arredi, materiali e prodotti forniti ai fini della corretta esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto;

- provvedere al pagamento della tariffa per il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento rifiuti, gestione degli imballaggi, e di ogni altra normativa pubblica relativa alle attività di gestione degli esercizi;

- assumere a proprio carico la custodia e la vigilanza su beni e spazi resi disponibili per l'esecuzione dei servizi in concessione, esonerando il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo;

- non adibire i locali ad usi diversi da quelli pattuiti, né utilizzarli per attività difformi o ulteriori a quelle indicate nel presente contratto, fatte salve eventuali ulteriori attività espressamente autorizzate dal concedente;

- non installare dispositivi di videogiochi o apparecchi automatici affini;

- contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi rivenienti dalla gestione dei servizi oggetto del presente contratto.

Art 7 – Trasmissione report

A meri fini conoscitivi, per consentire il monitoraggio e l'analisi di future possibilità di gestione del servizio, il concessionario fornisce, con cadenza trimestrale, un report sull'attività con indicazione dei dati di fatturato giornaliero.

Art. 8 – Obblighi e oneri a carico del concedente

Il Concedente è tenuto a:

- mettere in grado il concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
- rispondere, secondo le tempistiche concordate, alle richieste di autorizzazione del concessionario in ordine all'organizzazione degli eventi esclusivi;
- comunicare al concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dell'orario ordinario di apertura del Museo e tutte le attività straordinarie del Museo che possono avere riflessi sull'attività dello stesso.

Art. 9 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del concessionario stesso quanto del concedente e/o di terzi, nell'esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il concessionario dichiara di aver stipulato, per l'intera durata della gestione, adeguata polizza assicurativa, con massimale di euro 1.000.000,00, di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera R.C.T./O. e polizza per rischio locativo, con riferimento ai beni e all'attività oggetto del contratto, con massimale di euro 1.000.000,00, per tutta la durata dello stesso. La polizza copre anche i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili e viene consegnata in copia all'ERPAC all'atto di sottoscrizione del presente contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità del concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

Art. 10 – Cauzione

A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali previsti a carico del gestore, il concessionario presta una cauzione, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, pari al 30% del canone complessivo, pertanto per un importo pari ad euro 1.067,00.

La cauzione copre le obbligazioni assunte con il presente contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il concessionario, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità, di cui all'allegato B, costituente parte integrante della presente scrittura.

Art. 11 – Recesso

L'ERPAC, nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente atto, avrà il diritto, salvo richiamo, di revocare la concessione recedendo conseguentemente dal contratto con comunicazione da trasmettere via PEC con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, rivalendosi altresì sulla cauzione prestata e senza vantare diritti sugli arredi non di proprietà.

Il concedente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento la presente concessione per ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 176, comma 4 del D.lgs. 50/2016.

Art. 12 – Risoluzione per inadempimento del concessionario

Il concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al concessionario tramite PEC, nei seguenti casi:

- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 9 "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";

- irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al concessionario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- violazione del Patto di Integrità;

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge, ivi inclusa la decadenza dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Art. 13 – Obblighi di riservatezza

Il concessionario ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal concedente, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal concedente di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

Il concessionario si impegna, altresì, a mantenere segrete e a non divulgare, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal concedente, le informazioni comunque ricevute in ordine al funzionamento dei sistemi di allarme, vigilanza e custodia del Museo e dei locali oggetto della presente concessione.

Gli obblighi di cui ai precedenti commi si estendono a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.

Art 14 - Incompatibilità

Il concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ART. 15 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Tutti gli oneri e le spese di qualsiasi tipo relativi alla presente concessione rimangono a carico del concessionario.

Il presente contratto è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, per un numero complessivo di n. _____ bolli, a carico del concessionario.

ART. 16 – Foro esclusivo

Tutte le controversie inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto saranno attribuite alla competenza del Foro di Gorizia.

ART. 17 – Trattamento dei dati personali

Le parti contraenti si concedono reciprocamente l'autorizzazione al trattamento dei dati contenuti in questo contratto nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 675/96, restando inteso che i dati personali qui contenuti non saranno oggetto di diffusione a terzi.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Per Ente Regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Friuli Venezia Giulia - Concedente

Dott.ssa Anna Limpido

Per la ditta _____ - Concessionario

Gorizia, lì